

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE TENNIS SUZZARA

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – SCOPI

ART.1: DENOMINAZIONE.

E' costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica e Ricreativa TENNIS SUZZARA, che nel proseguio del presente statuto viene indicata con il termine "Associazione".

ART.2: SEDE.

L'Associazione ha sede in Suzzara (MN) – P.le M. Polo 12/a.

ART.3: FINALITA'.

L'Associazione è senza fini di lucro, senza discriminazioni di carattere politico, di religione e di razza.

L'Associazione ha tra le sue finalità l'organizzazione e la gestione di attività sportive, sociali, culturali e ricreative.

A tal fine l'Associazione è divisa nei seguenti settori:

- a) Ricreativo (bar, sala giochi, TV e altro).
- b) Biliardistico.
- c) Calcistico (calcetto).
- d) Culturale.
- e) Didattico.
- f) Sportivo Tennis (agonistico e non agonistico).
- g) Sportivo palestra.

Per il settore "e", l'Associazione si propone anche la costituzione e il funzionamento di una S.A.T. (Scuola addestramento Tennis) regolarmente autorizzata.

Per il settore "f", l'Associazione si propone di contribuire alla diffusione dello sport del Tennis, di fornire agli associati interessati la possibilità di praticare tale sport, di svolgere la pratica agonistica del tennis a carattere dilettantistico sul territorio dello Stato italiano attraverso:



1) la partecipazione con propri tesserati ad almeno un Campionato nazionale individuale o a squadre,

ovvero:

2) la partecipazione con propri tesserati ad almeno un torneo debitamente autorizzato,

ovvero:

3) l'organizzazione di almeno una competizione debitamente autorizzata.

ART.4: DURATA.

La durata è illimitata.

ART.5: AFFILIAZIONE ALLA F.I.T.

L'Associazione è affiliata alla F.I.T. della quale esplicitamente, per se e per i suoi soci e atleti aggregati, osserva e fa osservare Statuto, Regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi federali, nonché la normativa CONI.

L'Associazione si impegna, inoltre, ad adempiere gli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni federali, nei confronti della FIT e degli altri Affiliati ed a provvedere al pagamento di quanto dovuto alla FIT.

ART.6: RICONOSCIMENTO DI SOCIETA' SPORTIVA.

L'Associazione è riconosciuta ai fini sportivi con delibera del Consiglio Federale della FIT, per delega del Consiglio Nazionale del CONI.

Si obbliga a mantenere le caratteristiche idonee al riconoscimento ai fini sportivi e di apportare le modifiche al presente Statuto che venissero imposte dalla legge o richieste dalla FIT.

ART.7: ORGANI SOCIALI.

Gli Organi Sociali sono:

- L'Assemblea dei Soci:
- Il Consiglio Direttivo :
- Il Collegio Dei Revisori

Tutte le cariche sociali sono conferite ed accettate a titolo gratuito ed attribuiscono soltanto il diritto al rimborso delle spese sostenute per conto dell'Associazione.

ART. 8: ASSEMBLEA.

L'Assemblea generale dei soci è convocata in seduta ordinaria e straordinaria dal C.D. con avviso scritto e inviato ai soci almeno 15 giorni prima della data della adunanza.

L'Avviso deve contenere: sede, data ed ora e l'elenco delle materie da trattare sia nella prima che nella seconda convocazione dell'Assemblea: la seconda convocazione è convocata un'ora dopo la prima.

L'Assemblea in seduta ordinaria può avvenire in qualsiasi momento ad iniziativa del C.D. o su richiesta di almeno 1/3 dei soci aventi diritto al voto.

Sarà compito del C.D. esporre presso la sede sociale l'ordine del giorno definitivo della seduta con le eventuali interpellanze presentate dai soci aventi diritto al voto, almeno 3 giorni prima della data stabilita per l'Assemblea.

ART. 9 : PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA-DELEGHE.

Hanno diritto a partecipare all'Assemblea, con diritto di voto, i soci in possesso dei seguenti requisiti:

- a) abbiano compiuto il 18^o anno di età:
- b) siano in regola con il pagamento delle quote sociali. La partecipazione del socio nell'Assemblea è strettamente personale: è prevista la possibilità di delega solo ad altri soci aventi diritto di voto: ciascun socio può essere portatore di una sola delega.

ART.10 : COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA.

L'Assemblea, in seduta ordinaria, è validamente costituita:

- a) in prima convocazione con la presenza almeno nella metà dei soci aventi diritto al voto:
- b) in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto al voto.

L'Assemblea, in seduta straordinaria, è validamente costituita:

- a) in prima convocazione con la presenza almeno della metà dei soci aventi diritto al voto:

b) in seconda convocazione con la presenza di almeno 1/5 dei soci aventi diritto al voto.

Nelle sedute straordinarie non sono ammesse deleghe ai fini della partecipazione e votazioni.

ART.11 : ATTRIBUZIONE DELL'ASSEMBLEA.

Sono compiti dell'Assemblea in seduta ordinaria:

- a) Approvare la relazione del C.D. sull'attività dell'anno trascorso;
- b) Eleggere i componenti del C.D. e i componenti del C. R. ;
- c) Approvare il bilancio preventivo, consuntivo e patrimoniale;
- d) Approvare i programmi delle attività da svolgere;
- e) Decidere su tutte le questioni che il C.D. ritiene sottoporre e a quelle proposte dai soci.

Sono compiti dell'assemblea in seduta straordinaria:

- a) deliberare le modifiche statutarie;
- b) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione.

Le proposte e le interpellanze dei soci devono essere comunicate al C.D. in tempo utile per essere inserite all'ordine del giorno dell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

ART. 12: APPROVAZIONE DELLE DELIBERE ASSEMBLEARI.

Le delibere dell'assemblea in seduta ordinaria e straordinaria devono essere approvate sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei soci presenti e aventi diritto al voto.

Nel solo caso di scioglimento dell'Associazione, per l'approvazione della delibera occorrerà il voto del 50% dei soci iscritti e aventi diritto al voto:

ART.13: ELEGGIBILITA' – INCOMAPATIBILITA'.

Alle cariche sociali possono eletti soltanto i Soci.

I membri del Comitato dei Revisori non possono rivestire altre cariche sociali.

Tutti gli incarichi sono a titolo gratuito ed hanno la durata di tre anni.

Cariche ed incarichi sono riconfermabili.



I membri eletti decadono immediatamente dalla carica assunta dopo n° 3 assenze ingiustificate nello svolgimento delle loro funzioni.

ART.14: CONSIGLIO DIRETTIVO.

Il Consiglio Direttivo è composto da n. 7 consiglieri. Il C.D. elegge il Presidente, il Vice Presidente e nomina il Segretario. Il C.D. si riunisce almeno quattro volte all'anno su convocazione del Presidente: esso può riunirsi in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritiene opportuno o ne fa richiesta almeno un terzo dei Consiglieri.

ART.15: ATTRIBUZIONE DEL C.D.

Al C.D. sono dovute tutte le attribuzioni relative all'organizzazione ed alla gestione amministrativa e tecnica dell'Associazione. Tra l'altro, il C.D. :

- a) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei Soci, la relazione sull'attività sociale ed i programmi da svolgere;
- b) determina l'ammontare della quota sociale annua dei soci;
- c) stabilisce la data e l'ordine del giorno delle Assemblee;
- d) emana i regolamenti interni e di attuazione del presente Statuto per l'organizzazione dell'attività sociale;
- e) approva i programmi tecnici ed organizzativi dell'Associazione;
- f) amministra il patrimonio sociale, gestisce l'Associazione, decide di tutte le questioni sociali che non siano di competenza dell'Assemblea;
- g) delibera sull'ammissione dei soci e gli eventuali provvedimenti disciplinari.

ART.16: PRESIDENTE.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, la firma degli atti e provvedimenti con potestà di delega: coordina l'attività per il regolare funzionamento dell'Associazione: adotta provvedimenti a carattere d'urgenza con l'obbligo di sottoporli a ratifica del C.D. alla prima riunione.

ART.17: VICE PRESIDENTE.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o legittimo impedimento, esercitandone le funzioni.

ART.18: SEGRETARIO.

Il Segretario da esecuzione alle deliberazioni del C.D., redige il verbale delle riunioni del C.D., si incarica della esazione delle entrate, della tenuta e dell'aggiornamento del libro dei soci. Per quanto concerne le mansioni di segreteria, il Segretario può avvalersi dell'ausilio di persone diverse e incaricate dal C.D..

ART.19: COLLEGIO DEI REVISORI.

Il C.R. è composto da tre membri effettivi (tra cui un Presidente e due componenti) eletti dall'Assemblea fra i soci che siano in possesso dei requisiti di legge: devono, altresì essere eletti due Revisori supplenti. I Revisori durano in carica TRE anni e sono rieleggibili.

Il C.R.:

- a) ha il controllo della gestione contabile dell'Associazione e presenta una relazione all'Assemblea sui controlli effettuati;
- b) esplica le proprie funzioni secondo le leggi vigenti;
- c) deve comunicare, per iscritto al C.D. per i necessari provvedimenti, le irregolarità rilevate.


ART.20: SOCI-ATLETI AGGREGATI.

L'Associazione è composta dai Soci, che hanno i diritti e i doveri previsti dal presente Statuto e dalle norme vigenti. Può essere prevista la categoria di aggregati per coloro i quali, senza la qualità di Socio, svolgono attività agonistica a favore dell'Associazione. Può essere, altresì prevista una particolare categoria di Soci Sostenitori, i quali, possono frequentare l'Associazione senza utilizzarne le strutture sportive e senza diritto di voto nelle Assemblee.

ART.21: AMMISSIONE ALL'ASSOCIAZIONE.

L'ammissione all'Associazione è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) presentazione della domanda;
- b) pagamento delle quote sociali;



- c) accettazione senza riserva del presente Statuto;
- d) accettazione della domanda ad insindacabile giudizio del C.D.

ART.22: TESSERAMENTO FIT.

Tutti i Soci del settore "Sportivo Tennis" e gli eventuali Atleti aggregati che svolgono attività agonistica debbono essere annualmente tesserati alla F.I.T. a cura dell'Associazione .

ART.23: CESSAZIONE DI APPARTENENZA ALL'ASSOCIAZIONE

La qualifica di socio si perde:

- a) per dimissioni presentate per iscritto almeno due mesi prima della chiusura dell'esercizio sociale;
- b) per morosità se non viene rinnovata la tessera entro 60 gg dall'inizio del nuovo esercizio;
- c) per radiazione, dovuta alla tenuta di comportamenti non regolamentari a norma del presente Statuto e del regolamento interno, previa contestazione all'interessato del fatto addebitatogli.

Il provvedimento definitivo sarà comunicato con lettera raccomandata all'interessato da parte del Giuri d'Onore.

ART.24: FONDO COMUNE – ENTRATE.

Il Fondo Comune è costituito:


- a) da eventuali contributi dei Soci;
- b) da tutti i beni mobili ed immobili appartenenti alla stessa Associazione;
- c) dai trofei aggiudicati definitivamente in gara.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote annue e dalle elargizioni di Soci, di terzi, di Enti pubblici o privati;
- b) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il fondo comune.

ART.25: QUOTE DEI SOCI.

Ogni Socio deve versare la quota stabilita dall'Associazione alla scadenza e con modalità da essa indicate. I soci che a seguito di invito scritto, non provvedono nei 15 gg successivi alla comunicazione al pagamento delle quote scadute sono dichiarati dal C.D. sono sospesi da ogni



diritto sociale. Il protrarsi del mancato pagamento delle quote scadute per oltre 3 mesi comporta la radiazione del Socio inadempiente che è deliberata dal C.D..

ART.26: ESERCIZIO FINANZIARIO - APPROVAZIONE DEL BILANCIO

L'anno sociale decorre dal 1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre dello stesso anno. Il prossimo esercizio chiude il 31 dicembre 2006.

Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio il consiglio direttivo convoca l'Assemblea dei Soci per sottoporre all'approvazione il bilancio consuntivo ed il relativo conto economico nonché il Bilancio preventivo per l'esercizio successivo.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale sarà compito del Consiglio Direttivo espletare tutte le formalità previste fiscalmente presso i competenti uffici finanziari.

ART.27: PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Sia la FIT che l'Associazione possono adottare provvedimenti disciplinari indipendentemente l'una dall'altra verso i propri affiliati.

ART.28: PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DELL'ASSOCIAZIONE.

I provvedimenti disciplinari che si possono adottare nei confronti dei Soci e degli Atleti aggregati sono:

- a) ammonizione;
- b) sospensione a termine (max. 1 anno);
- c) radiazione.

Il provvedimento disciplinare ha inizio con la contestazione dell'addebito e deve garantire il diritto di difesa dell'incolpato demandando l'eventuale decisione di radiazione al Giuri d'Onore.

ART.29: PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DELLA FIT.

Gli organi di giustizia della FIT possono adottare provvedimenti disciplinari a carico di:

- a) Associazione;
- b) Amministratori e dirigenti dell'Associazione,
- c) Tesserati FIT dell'Associazione.

A handwritten signature in black ink is located on the right side of the page, overlapping the text of Article 28. Below the signature is a circular stamp, also in black ink, which appears to be an official seal or mark.

ART.30: PROVVEDIMENTI

L'Associazione è tenuta a far rispettare ai propri soci ed atleti aggregati i provvedimenti disciplinari emanati dagli Organi della FIT.

ART.31: GIURI D'ONORE.

I soci e gli atleti aggregati si impegnano a non adire le vie legali per eventuali divergenze che sorgano con l'Associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita sociale. Tutte le controversie sono sottoposte al giudizio di un Giuri d'Onore costituito da tre componenti di cui due scelti dalle parti interessate ed un terzo, che ne assume la presidenza, indicato dai primi due: in mancanza di intesa sul nominativo del Presidente, questo viene designato dal Presidente del Comitato Regionale FIT d'appartenenza. Al Giuri d'Onore, che svolge funzioni di collegio arbitrale irritale, sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali: la mancata accettazione o esecuzione del lodo comporta comunque, per il socio inadempiente, la sanzione della radiazione dall'Associazione.

ART.32: VINCOLO GIUSTIZIA-CLAUSOLA COMPROMISSORIA.

L'Associazione dal momento della affiliazione, ed i soci ed atleti aggregati, dal momento dell'ammissione all'Associazione stessa, sono impegnati a rispettare il Vincolo di Giustizia e la Clausola compromissoria previsti dallo Statuto e nei Regolamenti della FIT.

ART.33: SCIoglimento.

L'Associazione in seduta straordinaria, se delibera lo scioglimento della stessa, deve nominare i liquidatori determinandone i poteri.

ART.34: RESIDUI ATTIVI.

Eventuali contributi dei soci verranno rimborsati al valore nominale ed eventuali residui attivi saranno devoluti in beneficenza.

ART.35: RICHIAMO NORMATIVO.

Per quanto non contemplato nel presente Statuto valgò, se ed in quanto applicabili, le norme in materia del Codice Civile e delle leggi speciali.



SUZZARA, 07/08/2007